



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Riepilogo dei tassi d'interesse

Anno 2025

Settore LPP

Argomento	Tasso d'interesse	Base, osservazioni
Avere di risparmio: previdenza obbligatoria		Art. 12 OPP 2
Remunerazione di base ⁽¹⁾	1.25 %	Art. 12 cpv. 4 delle disposizioni generali
Remunerazione supplementare ⁽²⁾ per il 31.12.25		Decisione del Consiglio di fondazione del 04.12.24
Avere di risparmio: max LPP		Art. 12 cpv. 5 delle disposizioni generali
Remunerazione di base ⁽¹⁾	1.25 %	Decisione del Consiglio di fondazione del 04.12.24
Remunerazione supplementare ⁽²⁾ per il 31.12.25		
Avere di risparmio: risparmio sovraobbligatorio		Art. 12 cpv. 5 delle disposizioni generali
Remunerazione di base ⁽¹⁾	1.25 %	Decisione del Consiglio di fondazione del 04.12.24
Remunerazione supplementare ⁽²⁾ per il 31.12.25		
Avere di risparmio: conto supplementare		Art. 12 cpv. 5 delle disposizioni generali
Remunerazione di base ⁽¹⁾	0.40 %	Decisione del Consiglio di fondazione del 04.12.24
Remunerazione supplementare ⁽²⁾ per il 31.12.25		
Remunerazione degli averi di risparmio all'uscita dell'effettivo a seguito della risoluzione del contratto di affiliazione		Principio della remunerazione invariata
Prestazione d'uscita: dalla data di esigibilità	1.25 % (tasso minimo d'interesse LPP)	Art. 2 cpv. 3 LFLP. La prestazione d'uscita diventa esigibile al momento dell'uscita. Tale tasso si applica anche per il versamento di una prestazione d'uscita a seguito di un conguaglio previdenziale (sentenza del Tribunale federale 9C_149/2017 del 10.10.17).
Prestazione d'uscita LPP: dalla data di mora	2.25 % (tasso minimo d'interesse LPP più 1.00 %)	Art. 2 cpv. 4 LPP; art. 7 OLP. La mora inizia 30 giorni dopo il ricevimento di tutti i dati necessari. Tale tasso si applica anche per il versamento di una prestazione d'uscita a seguito di un conguaglio previdenziale (DTF 129 V 251).
Prestazioni sotto forma di rendita: dalla data di esigibilità	0.00 %	Art. 34 cpv. 1 delle disposizioni generali Art. 10 del Regolamento sulle rendite da conguaglio previdenziale
Prestazione in capitale: dalla data di esigibilità	0.00 %	Art. 34 cpv. 1 delle disposizioni generali
Divisione della prestazione d'uscita in seguito a divorzio: remunerazione di prestazioni d'uscita e versamenti unici	Tasso d'interesse LPP storico ⁽³⁾	Art. 8a OLP
Divisione della prestazione di vecchiaia in seguito a divorzio: remunerazione del trasferimento annuo	50 % dell'interesse previsto dal regolamento	Art. 19j cpv. 5 OLP
Interesse di mora sui crediti contributivi	5.00 %	Art. 34 cpv. 2 delle disposizioni generali
Conto corrente datore di lavoro: remunerazione di un saldo positivo	0.00 %	Decisione del Consiglio di fondazione del 01.12.17

Riserva dei contributi del datore di lavoro	0.00 %	Decisione del Consiglio di fondazione del 01.12.17
Tasso d'interesse tecnico	Dal 31.12.23: 2.00 %	Decisione del Consiglio di fondazione del 06.12.23

Settore AD

Argomento	Tasso d'interesse	Base, osservazioni
Tasso d'interesse tecnico	Dal 31.12.23: 2.00 %	Decisione del Consiglio di fondazione del 06.12.23

Settore CLP

Argomento	Tasso d'interesse	Base, osservazioni
Remunerazione dell'avere (previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria)	Gen - apr: 0.40 % Mag - ott: 0.20 % Nov - dic: 0.10 %	Tale tasso d'interesse viene verificato con regolarità dal Consiglio di fondazione ed eventualmente adeguato.
Interesse di mora	2.25 % (tasso minimo d'interesse LPP più 1.00 %)	Art. 2 cpv. 4 LFLP Decisione della Direzione del 08.05.18

Commenti

⁽¹⁾ L'avere di risparmio viene remunerato al tasso di base se si verifica un caso di prestazione (pensionamento, decesso, invalidità, uscita, conguaglio della previdenza professionale, prelievo PPA) prima del 31 dicembre (art. 12 cpv 4 delle disposizioni generali).

⁽²⁾ L'avere di risparmio viene eventualmente remunerato con un tasso d'interesse supplementare al 31 dicembre. La decisione corrispondente è presa dal Consiglio di fondazione ad ogni dicembre, prendendo in considerazione la situazione economica della Fondazione (art. 12 cpv. 4 delle disposizioni generali).

⁽³⁾ Il tasso minimo d'interesse LPP storico ammonta a (art. 12 OPP 2):

1985 - 2002	2003	2004	2005 - 2007	2008	2009 - 2011	2012 - 2013	2014 - 2015	2016	2017 - 2023	2024 - 2025
4.00 %	3.25 %	2.25 %	2.50 %	2.75 %	2.00 %	1.50 %	1.75 %	1.25 %	1.00 %	1.25 %

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24